



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)  
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2026**

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	7
Testo del decreto-legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, come di seguito si illustra.

L'articolo 1 del presente decreto-legge modifica la disciplina dell'istituto dei rimpatri volontari e assistiti (RVA), mediante novelle apportate all'articolo 14-ter del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), come modificato dall'articolo 30-bis del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.

Il rimpatrio volontario e assistito costituisce uno strumento alternativo e complementare alle procedure coercitive di allontanamento dello straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato, che intende favorire il rientro consapevole e volontario del cittadino di Paese terzo nel Paese di origine o di provenienza, riducendo il ricorso a misure restrittive della libertà personale.

La modifica all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 interviene sulla disciplina dell'istituto, introducendo una previsione volta a riconoscere un compenso al rappresentante, munito di mandato conferito dal cittadino straniero, che abbia prestato assistenza qualificata al medesimo nel procedimento di accesso ai programmi di RVA.

La disposizione si colloca nell'ambito delle misure dirette a rafforzare l'effettività dei rimpatri volontari assistiti, favorendone una gestione più efficiente, ordinata e rispettosa della dignità della persona straniera, irregolarmente presente nel territorio dello Stato.

Il ricorso allo strumento del decreto-legge è giustificato dalla necessità e urgenza di modificare la disciplina del citato articolo 14-ter del TUI, recentemente novellata dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, al fine di ampliare la platea dei rappresentanti che, avendo prestato assistenza qualificata ai migranti nel procedimento di accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, siano legittimati a ricevere un compenso a conclusione del procedimento, in ragione dell'attività svolta.

In particolare, l'articolo 1 (*Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti*), al comma 1, lettera a), interviene sul comma 1 dell'articolo 14-ter del TUI sopprimendo il Consiglio Nazionale Forense dal novero dei soggetti in collaborazione con i quali il Ministero dell'interno realizza i programmi di rimpatrio volontario assistito.

Conseguentemente, con l'articolo 1, comma 1, lettera b), si modifica il comma 2 del citato articolo 14-ter per sopprimere il richiamo al medesimo Consiglio Nazionale Forense e prevedere che, con il decreto del Ministro dell'interno ivi menzionato, vengano definiti i criteri anche per l'individuazione dei rappresentanti che possono svolgere l'attività di cui al comma 3-bis, oltre a quelli per la corresponsione del relativo compenso.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera c), si sostituisce poi il comma 3-bis del citato articolo 14-ter TUI prevedendo il riconoscimento di un compenso, pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze di cui al decreto del Ministro dell'interno del comma 2 dell'articolo 14-ter TUI, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei, in favore del rappresentante munito di mandato che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, a conclusione del relativo procedimento amministrativo.

L'articolo 1, comma 2, stabilisce che il decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 2 del citato articolo 14-ter del TUI, a seguito delle modifiche apportate dal comma 1, lettera b), sia adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 1, comma 3, abroga il comma 2 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2026, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 2026. Il comma 2 del menzionato articolo 30-*bis* stabiliva la copertura finanziaria degli oneri scaturenti dall'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1 del medesimo articolo alla disposizione di cui all'articolo 14-*ter* del TUI, con particolare riferimento ai compensi spettanti ai rappresentanti legali.

Con l'articolo 1, comma 4, si prevede inoltre che agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in euro 281.055 per l'anno 2026 ed euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede secondo le modalità di copertura ivi specificate.

L'articolo 2 (*Entrata in vigore*) prevede, infine, che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e reca, come di consueto, la clausola relativa alla presentazione al Parlamento per la procedura di conversione in legge.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge prevede il riconoscimento di un compenso in favore del rappresentante munito di mandato che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito (RVA), a conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Il compenso è determinato nella misura del contributo economico per le prime esigenze previsto, in favore del rimpatriando, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) e quantificato, da ultimo, in euro 615 nell'«Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027» che disciplina la convenzione attualmente in essere con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, per l'espletamento delle attività di assistenza ai beneficiari della misura in oggetto.

Tale compenso viene riconosciuto all'esito del relativo procedimento amministrativo, in linea con la ratio di responsabilizzazione dell'attività di assistenza, mentre la scelta di parametrare l'importo alla misura del contributo economico per le prime esigenze assicura coerenza sistematica con l'assetto complessivo dei programmi di RVA.

I criteri per la corresponsione del compenso - oltre a quelli per l'individuazione dei rappresentanti che possono svolgere l'attività in questione - sono demandati a un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Riguardo ai profili finanziari, la disposizione in commento, in continuità con le disposizioni previste dall'articolo 30-bis decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, negli importi e con le modalità di computo di seguito riportati.

Dai dati in possesso del Ministero dell'interno risulta che nel triennio 2023 - 2025 circa 2.500 cittadini stranieri hanno chiesto e ottenuto di aderire a programmi di RVA, per una media annua di circa 830 persone. Pertanto, in via prudenziale, la suddetta platea è stata incrementata del 10 per cento - su base annua -, per tenere conto dell'eventuale effetto incentivante del previsto riconoscimento in favore dei rappresentanti degli stranieri beneficiari delle agevolazioni per i rimpatri, del compenso nella misura di euro 615,00.

Ne consegue un incremento annuo medio di 83 richieste di adesione ai programmi di RVA derivante dalla misura.

Tanto premesso, considerato che per l'anno 2026, la novella sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio e che, per gli anni 2027 e 2028, sarà applicabile per l'intero anno, si possono determinare i seguenti profili di costo:

- anno 2026: 457 procedimenti per RVA x € 615 = € 281.055,00
- anno 2027: 913 procedimenti per RVA x € 615 = € 561.495,00
- anno 2028: 913 procedimenti per RVA x € 615 = € 561.495,00.

Gli oneri così stimati e formulati in termini di previsione di spesa sono riferiti al numero di procedimenti ipotizzato nel triennio considerato e sono coerenti con la programmazione dei pertinenti fondi europei per il medesimo periodo. Programmazione destinata a essere rivista, successivamente al triennio considerato, in ragione dell'imprevedibilità dell'andamento dei flussi migratori e degli effetti connessi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e dell'emanando Regolamento UE rimpatri.

Inoltre, non sono ipotizzabili oneri aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati atteso che l'Amministrazione procederà alla corresponsione ai rappresentanti interessati dalla misura del compenso, in parallelo alla programmazione di procedimenti di RVA, il cui numero massimo è fissato da bandi periodici e calcolato sulla base delle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione per le specifiche progettualità dedicate ai medesimi rimpatri volontari.

L'articolo 1, comma 2, stabilisce che il decreto del Ministero dell'interno di cui al comma 2 del citato articolo 14-ter del TUI, cui la disposizione di cui al comma 1, lettera b), demanda anche



l'individuazione dei rappresentanti legali cui spetta la corresponsione dei compensi, sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede, in parte mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione del comma 2 dall'articolo 30-*bis* decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, che recava specifiche risorse per l'attuazione della disposizione sulla quale sono intervenute le modifiche e per la restante parte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026- 2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

24/04/2026

Il Ragioniere Generale dello Stato

**Daria Perrotta**

Firmato digitalmente



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026.*

**Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale », convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, e in particolare l'articolo 30-*bis*;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti)*

1. All'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole « con il Consiglio nazionale forense, » sono soppresse;

*b)* al comma 2, le parole « e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi

ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti « , per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-*bis* e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi spettanti »;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei. ».

2. Il decreto di cui all'articolo 14-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il comma 2 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in euro 281.055 per l'anno 2026 ed euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede:

a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e a euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3;

b) quanto a euro 35.055 per l'anno 2026 e a euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

## Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO



€ 1,00